



COMUNE DI VIZZINI

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con Del. di G.M. n. 98 del 16/05/2000

Modificato con Del. di G.M. 07 dell'11/02/2014

ART. 1

OGGETTO ED AMBITO

1. Il regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione, ai sensi e per gli effetti della legge 11 luglio 1995, n.273, dei D. Lgs. n.29 del 3.2.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 e degli artt. 32, 33 e 34 del C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto EE.L.L. - Regioni, nonché dell'art.23 del C.C.N.L. dei dirigenti del medesimo comparto:
2. I compiti del nucleo di valutazione sono riconducibili alla istituzione di un efficiente sistema di controllo economico e funzionale della gestione che:
 - evidenzia i risultati economici;
 - correla costi e proventi dei servizi erogati;
 - promuove un coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e comunque del personale comunale;
 - spinge alla ricerca di nuove combinazioni di processi più vantaggiosi;
 - permette di responsabilizzare direttamente sui risultati economici;
 - sviluppa un'attenzione costante del trinomio obiettivi - risorse – risultati.
3. Le funzioni di controllo hanno il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti:
 - la realizzazione degli obiettivi;
 - la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate;
 - l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Svolge tipicamente e specificatamente le seguenti attività:
 - accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle difettive emanate dal Sindaco e dalla Giunta;
 - ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Sindaco e della Giunta;
 - svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa delle sezioni dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Sindaco ed alla Giunta sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
 - stabilisce annualmente, anche su indicazione del Sindaco e d'intesa, ove possibile, con i responsabili delle sezioni, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa;

- ha accesso, anche ogni singolo componente, ai documenti amministrativi e può richiedere alle sezioni, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

ART. 2 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il nucleo di valutazione è composto oltre che dal Segretario dell'Ente, membro di diritto ove titolare della sede, da due consulenti esterni esperti nel controllo di gestione e tecniche di valutazione delle risorse umane, da documentare mediante idoneo curriculum. Nei casi di nuova nomina il Sindaco può, ove il Segretario è reggente, prevedere una composizione tutta esterna del nucleo.
2. Esso è alle dirette competenze dell'organo politico ed opera in condizioni di piena autonomia riferendo della sua attività almeno trimestralmente al Sindaco ed alla Giunta.
3. Al nucleo di valutazione viene assegnato un dipendente con funzione di segretario di qualifica non inferiore alla sesta.
4. Il nucleo di valutazione si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il Sindaco ne abbia necessità in caso di particolari esigenze connesse alla funzionalità degli uffici.
5. I componenti esterni sono individuati con decreto del Sindaco.
6. Le riunioni non sono pubbliche ma possono partecipare i componenti della Giunta ed il Sindaco senza diritto di voto.
7. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco provvede con proprio atto alla nomina dei componenti esterni che, previa intese col Segretario, dovranno procedere alla formale costituzione del nucleo entro i successivi cinque giorni.
8. Nella prima riunione il nucleo elegge all'unanimità il Presidente che deve essere un componente esterno; in caso di mancato accordo, provvede il Sindaco con atto monocratico.
9. Per le successive sedute il nucleo è convocato dal Presidente che ne dà comunicazione al Sindaco.
10. Le sedute, al pari di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti, sono valide anche con la presenza di due soli componenti, purché sia presente il Segretario dell'ente.
11. Le deliberazioni si intendono validamente adottate anche se votate a maggioranza; ove i componenti presenti siano due le deliberazioni vanno adottate all'unanimità.
12. I componenti del nucleo di valutazione od un loro designato, ove richiesto dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio, devono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

ART. 3 COMPENSI SPETTANTI

1. Il compenso sarà erogato mensilmente in forma posticipata e su presentazione di fattura, se soggetto a IVA.
2. Al nucleo di valutazione possono essere affidate, con separati incarichi, anche attività di progettazione di sistemi di controllo direzionale, di pianificazione strategica, di valutazione degli investimenti, di qualità dei servizi anche attraverso la predisposizione di carte dei servizi, di riprogettazione delle procedure, di sistemi informativo - statistici di supporto al controllo interno di gestione.

ART. 4 INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere designati componenti esterni del nucleo di valutazione:
 - I componenti della giunta, del consiglio, della comunità montana, dell'assemblea;
 - il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° grado, rispettivamente del Sindaco, della Giunta e del Consiglio e dei componenti il collegio dei revisori;
 - i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - i componenti del comitato di controllo.
2. sono, altresì, non designabili quali componenti esterni coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui alla legge n. 16/1992.
3. All'atto dell'insediamento i componenti esterni devono dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui sopra e, in caso di sopraggiunta incompatibilità, devono procedere alla surroga entro cinque giorni dalla comunicazione.

ART. 5 DURATA

1. Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni e può essere revocato dal Sindaco in qualunque momento per motivate ragioni di inefficienza debitamente documentate o per il venir meno dei compiti di cui all'art. 2.
2. In caso di dimissioni di uno o più componenti esterni il Sindaco provvederà alla loro surroga e gli stessi rimarranno in carica fino alla residua durata del mandato.
3. In caso di assenza, senza giustificato motivo e per due volte consecutive dalle riunioni del nucleo di valutazione, il componente esterno sarà dichiarato automaticamente dimissionario e si procederà alla relativa surroga con incameramento del rateo di compenso ove già corrisposto.
4. In caso di accordi di programma stipulati con altri Comuni, i componenti esterni sono tenuti ad aderirvi salvo rideterminazione del compenso loro spettante. In caso di mancata adesione saranno dichiarati decaduti da tutti gli incarichi in essere.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE E RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della relativa delibera esecutiva.
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto sancito dalla normativa in vigore in materia di controllo interno e nuclei di valutazione funzionanti nello Stato e negli Enti Pubblici, nonché da quanto disposto dal d.lgs. 30/7/1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.